



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE
BOZZA DI REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CDA

(15.12.2011)

A. Elezione dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro componenti interni, tre dei quali scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori, senza distinzione di fasce, e uno tra il personale tecnico-amministrativo.
2. I componenti interni del Consiglio di Amministrazione sono scelti mediante procedimento elettorale.
3. L'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti a tutti i professori di ruolo e a tutti i ricercatori. Per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato.
4. I candidati professori di ruolo e ricercatori devono essere «ricercatori attivi» secondo la definizione adottata dall'Ateneo. Devono possedere, inoltre, almeno uno dei seguenti requisiti maturati nell'ultimo decennio:
 - a. avere diretto un centro di spesa autonomo o una struttura di ricerca o didattica dell'Ateneo;
 - b. essere stato responsabile della progettazione, organizzazione e gestione dell'offerta didattica dell'Ateneo;
 - c. essere stato responsabile di progetti di ricerca o di conto terzi per lo svolgimento di attività di ricerca o consulenza scientifica;
 - d. avere svolto attività di *peer review* o essere stato valutatore di programmi e progetti di ricerca per conto di organismi di valutazione o di enti di ricerca pubblici o privati, o valutatore di pubblicazioni scientifiche per conto di riviste scientifiche nazionali o internazionali;
 - e. avere svolto attività di programmazione, amministrazione e controllo o compiti direttivi presso enti o strutture di ricerca, pubblici o privati, o presso enti o



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

strutture, pubblici o privati, strumentali al diritto allo studio, ai servizi agli studenti o al trasferimento tecnologico (verifica di legittimità da completare).

5. I candidati del personale tecnico – amministrativo devono possedere i seguenti requisiti:

- a. diploma di laurea o titolo di studio equipollente conseguito all'estero;
- b. esercizio per almeno un triennio di compiti di responsabile di processi amministrativi o contabili.

6. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 è comprovato dal candidato al momento della presentazione della candidatura mediante deposito del curriculum e di idonea documentazione. Le candidature e la correlata documentazione sono trasmesse alla Commissione tecnica di valutazione.

7. La Commissione non ammette alla competizione elettorale i candidati che non possiedano i requisiti di cui ai commi precedenti.

B. Designazione dei componenti esterni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro componenti esterni, di cui uno indicato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. I componenti esterni sono selezionati mediante avviso pubblico. Per l'ammissione alla procedura sono richiesti i seguenti requisiti:

- a. possesso di diploma di laurea o titolo di studio equipollente conseguito all'estero;
- b. non aver ricoperto posti di ruolo nell'Ateneo;
- c. esperienza professionale di almeno un quinquennio maturata attraverso l'esercizio di una delle seguenti attività:
 - i. programmazione, amministrazione e controllo o compiti direttivi presso enti pubblici o privati di complessità organizzativa comparabile con quella dell'Ateneo;



11. esercizio professionale in ambiti disciplinari strumentali alle attività amministrativo-gestionali esercitate nel settore pubblico.

3. La Commissione tecnica di valutazione non ammette le domande di partecipazione di soggetti che non possiedano i requisiti di cui al comma precedente.

4. Le candidature ammesse sono trasmesse al Senato Accademico, che le valuta sulla base del *curriculum vitae* presentato dai candidati, con riferimento all'attività professionale svolta e ai titoli posseduti. Nella valutazione delle domande, il Senato dà prevalenza a esperienze professionali multidisciplinari maturate nei seguenti ambiti di attività:

- a. ricerca e studio di politiche per l'innovazione, promozione e sviluppo economico;
- b. revisione dei processi organizzativi, finalizzata alla semplificazione dei procedimenti e digitalizzazione di atti e documenti;
- c. controllo di gestione, sistemi di valutazione e rendicontazione sociale;
- d. -management delle risorse professionali.

5. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica due nominativi di candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 2, uno di genere femminile e uno di genere maschile.

6. La Commissione tecnica di valutazione verifica il possesso dei requisiti prescritti da parte dei soggetti indicati dalla Regione. L'esito negativo della verifica è comunicato alla Regione, con l'invito a formulare una nuova indicazione.

7. Il Senato Accademico designa a componenti del Consiglio di Amministrazione due soggetti di genere femminile e due soggetti di genere maschile. Il componente per la Regione Friuli Venezia Giulia è designato dal Senato Accademico tra i nominativi indicati dalla Regione e dichiarati ammessi dalla Commissione tecnica di valutazione nel rispetto delle citate quote di genere. La deliberazione è adottata dal Senato Accademico a maggioranza dei tre quinti dei componenti.



C. Disposizioni generali in tema di accertamento del possesso dei requisiti gestionali, professionali e scientifico – culturali dei componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione e in materia di incompatibilità.

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sull'effettivo possesso dei requisiti attestati nella domanda di partecipazione alla procedura per avviso pubblico e nel curriculum dai candidati esterni, dai soggetti indicati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, nonché nel curriculum e nella documentazione depositata al momento della presentazione della candidatura ai seggi elettivi dai candidati interni.
2. L'esclusione dalle procedure di elezione e di designazione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta dall'Amministrazione in qualsiasi momento con provvedimento motivato.
3. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti prescritti successivo all'emanazione del decreto rettorale di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dal mandato.
4. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per avviso pubblico e della presentazione della candidatura ai seggi elettivi, i candidati esterni, compresi i soggetti indicati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e i candidati interni dichiarano se sussistono cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 13, comma 9, Statuto.
5. In caso di elezione o di designazione di soggetto che versa in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 9, Statuto, l'opzione è esercitata nei modi e nei termini previsti dall'art. 40, comma 4, Statuto.